


ISOLA VICENTINA 2015

P.R.G./P.I.




Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza (mod. E)
e Relazione tecnica di non necessità *(ai sensi della D.G.R.V. n. 2299 del 09.12.2014)*

Piano Regolatore Generale / Piano degli Interventi

Variante n. 6 (fase 1)

(art. 18 della L.r. 11/2004)

ottobre 2015 - Adozione



AUA
URBANISTICA E AMBIENTE
Fernando Lucato urbanista

Strada Postumia 139 - 36100 Vicenza
tel. 0444 535860 fax 0444 1837945
e-mail: flucato@auaproject.com
pec: fernando.lucato@archiworlφec.it.com
www.auaurbanistica.com

Collaboratori: Loris Dalla Costa, Elena Marzari.

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

**MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA'
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Modello E – DGRV n. 2299 del 09 dicembre 2014

Il sottoscritto **FERNANDO LUCATO**, nato ad ARZIGNANO, il 11.07.1955
e residente in VIA PIZZOCARO n. 42 nel Comune di VICENZA (VI) – CAP 36100
tel. 0444.535860 fax 0444.1837945 email flucato@auaproject.com
in qualità di progettista del Piano denominato **VARIANTE n. 6 (fase 1) al P.I. del Comune di
ISOLA VICENTINA (VI)**

DICHIARA

Che per l'istanza presentate NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A paragrafo 2.2 della DGR n. 2299 del 9.12.2014 e ai sensi dell'art. 6 della DIR 92/43/Cee che esclude piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000.

Alla presente si allega relazione tecnica dal titolo: "*Relazione tecnica di non necessità*".

Data: 27.10.2015

Il dichiarante

Dott. Urbanista Fernando Lucato


Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori Provincia di Vicenza
**FERNANDO
LUCATO**
n° 1510

PIANIFICAZIONE
TERRETTORIALE
Sezione

Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.


Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA
27.10.2015

Il DICHIARANTE
Dott. Urbanista Fernando Lucato



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione.

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

Il Titolare del trattamento è:,
con sede in

.....,
Via n., CAP

Il Responsabile del trattamento è:,
con sede in

.....,
Via n., CAP

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

DATA

Il DICHIARANTE

Si allega Carta d'Identità in corso di validità



Cognome LUCATO
Nome FERNANDO
nato il 11/07/1955
(atto n. 173 P. I S. A)
a ARZIGNANO (VI)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza VICENZA
Via CONTRA' PIAVE 22
Stato civile CONIUGATO
Professione -----
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 180
Capelli CASTANI
Occhi MARRONI
Segni particolari -----


Firma del titolare *[Signature]*
Vicenza, 15/07/2013

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO
D'ORDINE DEL SINDACO
Germana Campagnolo
Istruttore Delegato

Relazione tecnica di non necessità della valutazione di incidenza

Comune di Isola Vicentina



Relazione tecnica di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale

*(Allegata alla **Dichiarazione Modello E** ai sensi della DGR n. 2299 del 9 dicembre 2014 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 3571/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”)*

Variante n. 6 (fase 1) al PI di Isola Vicentina



Relazione tecnica di non necessità della valutazione di incidenza

1. Premessa

La procedura di valutazione di incidenza, così come prevista dalla Direttiva 92/43/CE e recepita a livello nazionale dal DPR 357/1997 e ss.mm.ii., deve essere applicata per i progetti ed interventi in rapporto alla possibilità degli stessi di incidere direttamente o indirettamente sulla conservazione degli habitat e specie di importanza comunitaria.

La Regione Veneto ha approvato la procedura, i contenuti e la modalità di stesura della valutazione di incidenza con la Deliberazione n. 2803 del 4 ottobre 2003 e successivamente con la DGR Veneto n. 3173 del 10 ottobre 2006 ("Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative"), tale delibera ha stabilito la possibilità di effettuare un'analisi preliminare per la selezione dei progetti che devono essere sottoposti a Valutazione d'Incidenza.

Recentemente la normativa regionale è stata modificata con l'approvazione della DGRV 2299 del 09.12.2014 (Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e DPR 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative) che evidenzia l'obbligo di effettuare la procedura di valutazione di incidenza per tutti i piani, progetti e interventi che possono comportare incidenze significative negative sui siti della Rete Natura 2000, indipendentemente dalla loro collocazione geografica.


All'interno del Territorio del Comune di Isola Vicentina non sono localizzate aree della Rete Natura 2000. I siti di area vasta localizzati esternamente al territorio comunale (ed entro i 3 km dal confine comunale) sono:

SIC:

- IT3220040 – Bosco di Dueville e risorgive limitrofe
- IT3220038 – Torrente Valdiezza
- IT3220039 – Biotopo "Le Poscole"

ZPS:

- IT3220013 – Bosco di Dueville



Relazione tecnica di non necessità della valutazione di incidenza**2. Esclusione di incidenza ai sensi della DGRV n. 2299/2014**

Per quanto riguarda la variante in oggetto, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle caratteristiche del piano, si afferma che l'intervento ricade nella fattispecie di esclusione prevista dall'Allegato A alla DGRV 2299/2014 al punto *“ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000”*.

Per meglio descrivere le motivazioni che giustificano l'impossibilità di effetti significativi negativi si riportano di seguito la descrizione del piano e il rapporto tra questo e i siti della Rete Natura 2000.

Relazione tecnica di non necessità della valutazione di incidenza**3. Descrizione del piano, progetto o intervento**

Il piano oggetto della presente relazione tecnica è la **variante n. 6 (fase 1) al PI** di Isola Vicentina, in attuazione del PAT approvato.

Si descrivono sinteticamente i contenuti della Variante n 6 (fase 1) al PI, e per ogni ulteriore approfondimento sui punti di variante si rinvia alla Relazione programmatica.

A) aggiornamento speditivo della CTRN

N°	descrizione	Superficie variazione zona (mq)
1	E' stato eseguito un aggiornamento speditivo della CTRN sulla base dell'ortofoto digitale a colori AGEA 2012 .	0

B) aggiornamento PUA Attuati

N°	descrizione	Superficie variazione zona (mq)
1	Ridisegno dei PUA attuati con individuazione della viabilità, aree a standard e suddivisione dei lotti	0
2	aggiornamento dei perimetri dei PUA recependo lo stato di attuazione di quelli classificati come "obbligo di strumento urbanistico attuativo" e ora già realizzati (almeno per le opere di urbanizzazione) ed eliminazione del perimetro di PDL nelle aree già completate e già riconvertite in zone B (Ba n. 24 e 23 di via La Pira)	0
3	Riorganizzata la legenda eliminando i riferimenti al numero di Piano attuativo esecutivo in quanto si tratta di una numerazione di riferimento del vecchio PRG che non trova riscontro nella normativa del PI	0
4	La norma specifica per la C2a n. 36 è stata correttamente spostata dal punto 8.2 al punto 8.1 dell'articolo 27.	0
5	Riclassificazione del PDL "Fossanigo Sud 2" da D2 n. 8 e D2 n. 20 in D1 con accorpamento rispettivamente alle limitrofe zone D1 n. 8 e D1 n. 14.	- 1.375 (ripristino di zona agricola)

C) Aggiornamento alla pianificazione sovracomunale, ai progetti sovraordinati e a leggi di settore

N°	descrizione	Superficie variazione zona (mq)
1	Inserimento area P1 come da Decreto Segretariale n. 46 del 05.08.2014 e adeguamento art. 55 ter.	0
2	Aggiornamento recepimento Superstrada Pedemontana Veneta con disegno fascia di rispetto	0
3	Recepimento progetto di realizzazione opera d'invaso sul torrente Orolo nei Comuni di Costabissara e Isola Vicentina. Si tratta di progetto regionale per il quale il comune recepisce esclusivamente la perimetrazione ai fini urbanistici (art. 53 NTO)	0
4	Recepimento Lr. 4/2015 sulla fascia di rispetto cimiteriale e aree di riduzione (art. 53 delle NTO)	0

Relazione tecnica di non necessità della valutazione di incidenza**D) Realizzazione opere pubbliche comunali**

N°	descrizione	Superficie variazione zona (mq)
1	Nuovo ecocentro comunale in via Piave: Riclassificazione parziale della vasta area parcheggio in via Piave da "Parcheggio" ad "Area per attrezzature di interesse comune" con codice di progetto n. 72 – ecocentro per la realizzazione del nuovo ecocentro comunale. _ Il parcheggio è già realizzato e completamente asfaltato	1524 da Parcheggio a Ecocentro

E) modifiche alla zonizzazione

N°	descrizione	Superficie variazione zona (mq)
1	<i>C2a n. 12a- via Bugifave</i> : riclassificazione parziale in zona agricola della porzione est della C2a n. 12 a di via Bugifave per 1.312,1 mq (i.t. = 1 mc/mq ; 1.312,1 mc)	- 1.312,1 (riclassificazione in zona agricola)
2	<i>C2a n. 37 – via degli Alpini</i> : riclassificazione parziale in zona agricola di parte della C2a n. 37 per 4100,9 mq. (i.t. 1 mc/mq) e conseguente suddivisione del PUA per le due zone rimanenti.	- 4100,9 mq (riclassificazione in zona agricola)
3	<i>Nuova C1a n. 59, loc. Vallorcola</i> : riconoscimento di una zona C1a di mq 428,6 (i.f. 1,5 mc/mq) per il completamento di una porzione residuale compresa tra la C2 di Vallorcola e il Centro Storico di Croce (A n. 39).	428,6 mq (da E a C1a)
4	<i>C2a n. 21 – via Chiodo</i> : Riduzione dell'area C2a n. 21 in loc. La Busa (via Chiodo) con stralcio parziale del lotto n. 3 del PUA Chiodo (approvato con D.C.C. n. 23 del 17.04.2008). Lo stralcio è di mq 3430,2 mq equivalenti a 3.567,41 mc (i.f. del lotto n. 3 = 1,04 mc/mq).	-3.430,2 mq (riclassificazione in zona agricola)
5	<i>D3 – via Fossanigo</i> : rettifica del limite sud eliminando uno sfrido di proprietà non interessate al Piano attuativo artigianale. La riclassificazione, in appoggio a segni di ctrn, è di circa 843 mq da zona D a zona E.	- 843 mq (riclassificazione in zona agricola)
6	<i>E4 n. 3 – via Chiodo</i> : riduzione della zona E4 n. 3 sul lato est, a favore della zona E3.3 per 1.004 mq.	- 1004 mq (riclassificazione in zona agricola)

F) modifiche alle Schede B

N°	descrizione	Superficie variazione zona (mq)
1	<i>Scheda B n. 2 (Migazzoli)</i> : modifica del perimetro della scheda B entro il limite del 10% del PAT con introduzione di un nuovo volume residenziale puntuale di 600 mc. L'ampliamento della scheda B interessa 517,3 mq.	517,3 mq (da agricola a scheda B)
2	<i>Scheda B n. 6 (Meneguzzo)</i> : modifica dell'intervento su un fabbricato rustico, da demolizione a ristrutturazione con <i>allineamento della copertura al limitrofo annesso</i> , conservando la destinazione agricola.	0
3	<i>Scheda B n. 24 (Petarlini-Fochesati)</i> : cambio di grado dell'edificio più a sud da grado 2 a grado 4. La modifica non incide sul dimensionamento essendo esclusivamente un cambio di grado sull'edificio	0
4	<i>Scheda B n. 117 (Cà Miotello)</i> : nuovo volume accessorio di 300 mc con altezza massima un piano all'interno della corte di via Fossanigo. – Nessuna variazione di Zona.	0

Relazione tecnica di non necessità della valutazione di incidenza**G) modifica alle schede P (edifici non più funzionali)**

N°	descrizione	Superficie variazione zona (mq)
1	Scheda P n. 29 –cambio d'uso per con ampliamento fino a 700 mc nell'ATO n. 1. Nessuna variazione di zona	0

H) modifica ai Centri Storici

N°	descrizione	Superficie variazione zona (mq)
1	<i>CS di Zordani</i> : modifica di una capacità edificatoria vigente di 300 mc da ampliamento di un fabbricato esistente a nuovo volume autonomo. – Nessuna variazione di zona	0

I) aggiornamenti normativi

N°	descrizione	Superficie variazione zona (mq)
1	Aggiornamento NTO su Commissione Locale per il Paesaggio (art. 21, 32, 33)	0
2	Aggiornamento NTO su distanze dai confini nel caso di indicazioni planivolumetriche (art. 14 e 21)	0
3	Aggiornamento NTO su distanze dai confini per concimaie e silos i zona agricola (art. 32 punto 6)	0
4	Aggiornamento NTO sulle aree PIP (cessione dei lotti) all'art. 53 punto 4	0
5	Aggiornamento NTO sul verde privato (art. 53, punto a))	0
6	Aggiornamento PMA sulle pensiline (punto 3.3)	0
7	Precisazione sul PMA sull'applicazione schemi dei caratteri tipologici pensiline (punto 3.3)	0

4. Riferimento alla cronologia degli interventi

Gli interventi ammessi dalla variante n. 6 (fase 1) al Piano degli Interventi, considerati nell'ottica delle possibili incidenze sugli elementi della Rete natura 2000, possono essere distinti in due fasi:

- a) una prima fase temporanea, legata all'attività di realizzazione degli interventi ammessi, stimata in 3 anni (termini del Permesso di Costruire);
- b) una fase permanente dovuta all'attività generata dagli interventi (la residenza, le strutture di servizio all'attività residenziale, l'attività produttiva e servizi collegati alle attività produttive).

Relazione tecnica di non necessità della valutazione di incidenza**5. Esclusione di possibili effetti sulla Rete Natura 2000 derivanti dalla variante al PI**

Per la valutazione degli effetti prodotti dalle azioni ammesse dalla variante al Piano degli Interventi si considerano i potenziali fattori di disturbo e perturbazione che possono indurre incidenza sia nella fase di cantiere che nella fase di utilizzo/esercizio.

Per i punti **A) aggiornamento speditivo della CTRN e B) aggiornamento PUA Attuati** si tratta di un mero aggiornamento cartografico che non comporta alcuna variazione sull'attuazione degli interventi e pertanto la variante non incide in alcun modo su ulteriori fattori di disturbo e perturbazione. Inoltre per quanto riguarda il punto B n. 5 si tratta di un ripristino di aree agricole che comporta una minore riduzione di suolo e una riduzione degli altri impatti dovuti all'edificazione (rumori, immissioni, inquinamento, rifiuti, fabbisogni aggiuntivi).

Per il punto **C) Aggiornamento alla pianificazione sovracomunale, ai progetti sovraordinati e a leggi di settore** si tratta di un mero recepimento di opere e progetti sovracomunale per i quali i procedimenti autorizzativi (conclusi per la SPV e in corso per il bacino sul torrente Orolo) già prevedono la specifica procedura di valutazione di incidenza alla quale si rimanda. Gli altri punti recepiscono pianificazioni di settore (area P1) e adeguano la normativa a nuove disposizioni regionali (aree di riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri) che non comportano modifiche agli interventi ma incidono esclusivamente sulle procedure autorizzative degli interventi già ammessi dal PRG/PI previgente.

Per il punto **D) Realizzazione opere pubbliche comunali** si tratta di una modifica di destinazione tra aree F all'interno di un'area produttiva (da parcheggio ad ecocentro comunale) le cui opere di urbanizzazione sono già state attuate. La modifica non comporta ulteriore consumo di suolo e risulta all'interno di aree produttive consolidate e pertanto la variante non incide in alcun modo su ulteriori fattori di disturbo e perturbazione.

Per i punti **E) modifiche alla zonizzazione n. 1, 2, 4, 5, 6:** si tratta di una variante che ripristina aree agricole (riclassificazione da zone edificabili a zona agricola) e quindi le modifiche introdotte comportano una minore riduzione di suolo e una riduzione degli altri impatti che potrebbero derivare invece nel caso di edificazione (rumori, immissioni, inquinamento, rifiuti, fabbisogni aggiuntivi).

Per i punti **F) modifiche alle Schede B n. 2, 3** si tratta di modifiche al grado di intervento sui fabbricati esistenti la cui variazione non incide ulteriormente sui fattori di disturbo e/o perturbazione. Si evidenzia che tali interventi ricadono all'interno della fattispecie di esclusione di cui al capitolo 2.2 punto 5 dell'Allegato A alla DGRV 2299/2014.

Per il punto **E) modifiche alla zonizzazione n. 3**, i punti **F) modifiche alle Schede B n. 4**, e il punto **G) modifica alle schede P (edifici non più funzionali) n. 1** i potenziali impatti possono essere così descritti:

- Usa di suolo: comporta una riduzione di suolo agricolo di limitate dimensioni (428 mq) ma su aree che non interessano habitat e rete natura 2000

Relazione tecnica di non necessità della valutazione di incidenza

- Emissioni e rumori:
 - Fase di cantiere: nella fase di costruzione (si potranno registrare rumore ed emissioni generate dai mezzi meccanici per gli scavi, movimenti terra, demolizione e spostamento delle strutture esistenti. Tali produzioni (rumore ed emissioni) sono legati ai mezzi di cantiere che intervengono nelle prime fasi: si tratta di emissioni temporanee comunque conformi ai certificati di omologazione dei mezzi (è compito della ditta che effettua i lavori verificare l'utilizzo di mezzi a ridotte emissioni in modo da garantire una maggiore salubrità dell'aria) e in quanto previsto dalla normativa vigente.
 - In fase di esercizio le emissioni sonore e gassose sono legate alla destinazione residenziale e in ogni caso le emissioni sonore dovranno rispettare i limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale. Mentre le emissioni (polveri, vapori, ecc) dovranno essere conformi alla normativa vigente ma per la destinazione residenziale tali emissioni possono essere considerate nulle e non costituiscono un fattore di incidenza significativo.
 - La produzione di rumore potrebbe quindi costituire un impatto indiretto per la fauna di passaggio, ma in considerazione della temporaneità del fenomeno (legato per lo più alla fase di cantiere), la bassa entità prevista (rispetto dei limiti di legge e della zonizzazione acustica), la localizzazione degli interventi (aree parzialmente già urbanizzate quindi con clima acustico determinato dalla presenza delle attività dell'uomo) si conclude che la variazione rispetto allo stato di fatto non risulta significativa rispetto allo stato attuale dei luoghi.
- Inquinamento luminoso: Il rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente (LR 17/2009) e la tipologia degli interventi previsti esclude il manifestarsi di eventi perturbativi per la fauna.
- Rifiuti
 - I rifiuti prodotti in fase di realizzazione delle nuove volumetrie ammesse dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente o nelle discariche autorizzate. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce proveniente dagli scavi dovrà essere rispettato quanto previsto dalla L. 98/2013 e ss.mm.ii.
 - In fase di utilizzo i rifiuti urbani sono smaltiti attraverso il sistema di raccolta comunale.
- Acqua e scarichi L'insediamento delle volumetrie residenziali prevede la produzione di scarichi civili che verranno convogliati nel sistema di smaltimento della fognatura comunale o altri sistemi di smaltimento ammessi per le zone non servite. Per quanto riguarda le acque meteoriche di dilavamento da coperture e piazzali, vista la dimensione degli interventi non si prevede che queste possano alterare il regime idraulico della zona (cfr. valutazione di compatibilità idraulica).
- Fabbisogni aggiuntivi: Le aree all'interno delle quali sono previsti gli interventi sono già dotate dei principali servizi e sottoservizi necessari (energia elettrica, acqua – acquedotto e fognatura, fornitura di gas, linee elettriche, ecc). L'eventuale consumo energetico in fase di cantiere, per l'alimentazione dei mezzi d'opera, il trasporto dei materiali e lo smaltimento, non risulta significati in termini di incidenza per la conservazione e la tutela degli elementi della Rete Natura 2000.

Per il punto **H) modifica ai Centri Storici** si tratta di una modifica localizzativa di una previsione esistente (spostamento di 300 mc) che comporta una limitata riduzione di suolo (all'interno comune della zona A vigente e consolidata per il PAT) mentre non incrementa gli altri elementi di perturbazione (emissioni, inquinamento luminoso, rifiuti, acqua e scarichi o fabbisogni aggiuntivi) rispetto alla situazione del PRG/PI vigente.

Per il punto **I) aggiornamenti normativi** si tratta di meri aggiornamenti alle modalità di attuazione e di gestione degli interventi che non comportano su fattori di disturbo e perturbazione (uso del suolo, emissioni, rumori...) sulla rete natura 2000.

Relazione tecnica di non necessità della valutazione di incidenza**5. Conclusioni**

Come descritto nel paragrafo precedente gli interventi, esterni al SIC e ZPS, ricadono nell'esclusione prevista dall'art. 6 della DIR 92/43/Cee per i quali non risultano possibili effetti significativi su siti della rete natura 2000.

Di seguito si dettagliano le motivazioni di esclusione.

Esclusione della presenza di habitat e habitat di specie

Tutte le aree di trasformazione previste dalla variante al Piano degli Interventi di Isola Vicentina sono localizzate all'esterno dell'area di SIC e ZPS (cfr estratto tavola in premessa).

Gli usi del suolo delle aree oggetto di variante, così come desunti dal quadro conoscitivo del PAT e verificati sul posto, escludono la presenza di habitat e habitat di specie.

Esclusione della perturbazione o altri disturbi verso le specie di interesse comunitario

Come precedentemente riportato, gli usi del suolo delle aree oggetto di variante, così come desunti dalla cartografia regionale, dal quadro conoscitivo del PAT e verificati sul posto, escludono la presenza di habitat di specie.

Le caratteristiche degli interventi, quindi, portano alla conclusione che eventuali effetti perturbativi (quali ad esempio, rumori, emissioni, ecc.) aggiuntivi rispetto allo stato dei luoghi sono tali da poter escludere il manifestarsi di effetti significativi negativi per le specie di interesse comunitario frequentanti tale aree. Inoltre, la continuità delle aree agricole, che non viene alterata dalle previsioni della variante al Piano degli Interventi, consente agli animali di trovare habitat e corridoio a cui appoggiarsi.

Conclusioni

Per le considerazioni sopra riportate non risultano possibili effetti significativi negativi sulla Rete Natura 2000 derivanti dalla realizzazione della Variante n. 6 (fase 1) al PI di Isola Vicentina e ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/Cee si dichiara la non necessità della Valutazione di Incidenza.

Vicenza, 27.10.2015

Fernando Lucato, urbanista



Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori Provincia di Vicenza
Sezione di Vicenza
FERNANDO LUCATO
n° 1510